Art. 28.

Sospensione del processo e messa alla prova

- 1. Il giudice, sentite le parti, puo' disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalita' del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo e' sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali e' prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo e' sospeso il corso della prescrizione.
- 2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attivita' di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice puo' impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato.
- 3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.
- 4. La sospensione non puo' essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato. ((6))
- 5. La sospensione e' revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.

AGGIORNAMENTO (6)

La Corte Costituzionale, con sentenza 5-14 aprile 1995, n. 125 (in G.U. 1a s.s. 19/4/1995, n. 16) ha disposto l'illegittimita' costituzionale del comma 4 del presente articolo 28 " nella parte in cui prevede che la sospensione non puo' essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato" e "nella parte in cui prevede che la sospensione non puo' essere disposta se l'imputato chiede il giudizio immediato".